

FALCAR S.P.A.

*Sede Legale: Via Macchia San Luca n. 84/b – Potenza (PZ)
Iscritta al Registro Imprese di Basilicata - C.F. e n. iscrizione
01087330765 Iscritta al R.E.A. di Basilicata al n. PZ/78623
Capitale Sociale € 312.000,00 interamente
versato P.IVA n. 01087330765*

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

*in favore della società di nuova
costituzione “ F-NEXT S.p.A.”*

(ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile)

SOMMARIO

Premessa.....	3
1. Società partecipanti alla scissione	
1.1 - società scindenda.....	4
1.2 - società beneficiaria.....	4
2. Statuto della società scindenda ed atto costitutivo della società beneficiaria	
2.1 - società scindenda.....	5
2.2 - società beneficiaria.....	5
3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione.....	5
4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.....	8
5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.....	8
6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.....	9
7. Vantaggi particolari in favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.....	9
8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti.....	9
9. Vantaggi dell'operazione di scissione.....	9
10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.....	1 3
11. Data di efficacia della scissione	
11.1 - effetti civilistici e contabili.....	1
11.2 - effetti fiscali: imposte dirette.....	3
11.3 - effetti fiscali: imposte indirette.....	1 4
12. Pubblicazione del progetto di scissione.....	1 4
13. Altre informazioni.....	1 4
INDICE DELLE TABELLE	
Tab. 1: attivo da trasferire alla beneficiaria neo costituita.....	5
Tab. 2: passivo da trasferire alla società beneficiaria neo	7

costituita.....

Tab. 3: patrimonio netto della società
beneficiaria.....

8

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato A: copia statuto società beneficiaria post scissione

PREMESSA

La società Falcar S.p.A. (di seguito, anche la “Società” o la “Società scissa”), con sede in Potenza, Via Macchia San Luca n. 85/b, esercita in via prevalente attività di commercio di autoveicoli, operando quale concessionaria dei alcuni marchi, nonché attività connesse e strumentali quali servizi di assistenza, officina, vendita ricambi e accessori.

Nel corso degli esercizi, la Società ha altresì acquisito la proprietà di diversi beni immobili (capannoni, fabbricati e terreni) destinati in via principale allo svolgimento dell’attività di concessionaria e officina, nonché una quota parte delle disponibilità liquide destinate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Alla data di riferimento del presente progetto, il patrimonio della Società risulta quindi composto da:

- un ramo operativo, costituito dall’azienda di concessionaria automobilistica, comprensiva di beni mobili, magazzino, contratti, rapporti di lavoro, rapporti commerciali e know-how;
- un ramo immobiliare, costituito dalla proprietà dei capannoni, dei terreni e da una quota parte delle liquidità e delle correlate passività finanziarie.

Gli amministratori propongono di procedere ad una scissione parziale simmetrica proporzionale ai sensi degli artt. 2506 e seguenti c.c., mediante assegnazione del ramo immobiliare ad una società beneficiaria di nuova costituzione denominata F-Next S.p.A. (di seguito, anche la “Beneficiaria” o la “Newco”), e attribuzione delle relative partecipazioni ai soci della Società scissa in misura proporzionale alle partecipazioni da essi attualmente detenute in Falcar S.p.A.

1. Società partecipanti alla scissione

1.1 - Società scindenda

La società scindenda, ovvero la “Falcar S.P.A”, ha sede in Potenza (PZ), Via Macchia San Luca n. 85/b, Capitale Sociale € 312.00,00 (trecentododicimila/00) interamente versato, codice fiscale 01087330765, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata e partita iva 01087330765, iscritta al REA di Basilicata n. PZ/78623, con indirizzo di posta elettronica certificata falcarspapz@gigapec.it, ed ha la seguente compagine sociale:

- Falco Pierlorenzo, nato a Matera (MT) il giorno 24 luglio 1961 e domiciliato per la carica in Potenza, Via Macchia San Luca n. 85/b, codice fiscale FLCPLR61L24F052I, proprietario del 51% delle azioni pari ad euro 159.120,00 (centocinquantanovemilacentoveventi/00);
- Filazzola Anna, nata a Ferrandina (Mt) il giorno 31 agosto 1945 e domiciliata per la carica in Matera, Via Cicerone n. 18, codice fiscale FLZNNA45M59D547T, proprietaria del 15% delle azioni pari ad euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00);
- Filazzola Anna, nata a nata a Ferrandina (Mt) il giorno 31 agosto 1945 e domiciliata per la carica in Matera, Via Cicerone n. 18, codice fiscale FLZNNA45M59D547T, codice fiscale FLZNNA45M59D547T, Brindisi Lorenzo, nato a Matera (MT) il giorno 01 novembre 1970 e domiciliato per la carica in Matera, Via Tre Corone n. 16, codice fiscale BRNLNZ70S01F052I, Brindisi Maria, nata a Matera (MT) il giorno 19 luglio 1966 e domiciliata per la carica in Matera, Piazza Duomo n. 4, codice fiscale BRNMRA66L59F052U, comproprietari del 9,5% delle azioni pari ad euro 29.640,00 (ventinovemilaseicentoquaranta/00);
- Falcar SPA, sede in Potenza (PZ), Via Macchia San Luca n. 85/b, codice fiscale e partita Iva 01087330765, proprietaria di azioni proprie pari al 24,50% delle azioni pari ad euro 76.440,00 (settantaseimilaquattrocentoquaranta/00).

La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona di:

- Falco Pierlorenzo.

1.2 – Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la “F-NEXT S.p.A.”, sarà iscritta al Registro Imprese di Basilicata e avrà sede in Potenza (PZ), Via Macchia San Luca n. 85/b, con Capitale Sociale di € 50.000,00 (cinquantamila/00). Avrà ovviamente la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione al Capitale Sociale con esclusione delle azioni proprie.

2. Statuto della società

2.1 - Società scindenda

Lo statuto della società "Falcar S.P.A." non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore.

2.2 - Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto (allegato "A").

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell'articolo 2506-bis e 2501-ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 30 novembre 2025.

Attività

<i>descrizione</i>	<i>valore contabile al giorno</i> <i>30/11/2025</i>
FABBRICATI	
Fabbricato industriale	1.438.772,06
Fondi ammortamento fabbricati	- 954.792,47
Totale fabbricati	483.979,59
TOTALE ATTIVITA'	483.979,59

Tabella 1 -Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

<i>descrizione</i>	<i>valore contabile al giorno</i> <i>30/11/2025</i>
TERRENI	
Terreni	1.003.604,60
Fondi ammortamento terreni	- 0,00
Totale terreni	1.003.604,60
TOTALE ATTIVITA'	1.003.604,60

Tabella2 -Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

<i>descrizione</i>	<i>valore contabile al giorno</i> <i>30/11/2025</i>
<i>ELEMENTI ATTIVI</i>	
Titoli di Stato	1.600.000,00
Altri titoli	525.000,00
Banca Unicredit	875.000,00
<i>Totale attivi</i>	3.000.000
<i>TOTALE ATTIVITA'</i>	3.000.000

Tabella 3 -Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Con riferimento al fabbricato ed al terreno di proprietà della scissa presenti nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verranno trasferiti alla società beneficiaria "F-NEXT S.p.A.", viene dettagliatamente riepilogato di seguito:

- fabbricato sito in Potenza (PZ), identificato al:
 - Foglio n. 52 part. N. 2201 sub 2 cat. D/1, rendita € 3.410,00;
 - Foglio n. 52 part. N. 2201 sub 3 cat. D/8, rendita € 3.210,00;
 - Foglio n. 52 part. N. 2201 sub 4 cat. D/1, rendita € 9.960,00;
- Terreno sito in Potenza (PZ), identificato al:
 - Foglio 52, part. 1975, qualità seminativo, classe 03, superficie are 04 ca 84, reddito dominicale 0,87 reddito agrario 0,75;
 - Foglio 52, part. 1976, qualità seminativo, classe 03, superficie are 06 ca 09, reddito dominicale 1,10 reddito agrario 0,94;
 - Foglio 52, part. 1978, qualità seminativo, classe 03, superficie are 06 ca 80, reddito dominicale 1,23 reddito agrario 1,05;
 - Foglio 52, part. 1981, qualità seminativo, classe 03, superficie are 02 ca 27, reddito dominicale 0,41 reddito agrario 0,35;
- Terreno sito in Matera (MT), identificato al:
 - Foglio 13, part. 341, qualità seminativo, classe 02, superficie are 61 ca 70, reddito dominicale 31,87 reddito agrario 17,53;
 - Foglio 13, part. 340, qualità seminativo, classe 02, superficie ha 1 are 10 ca 10, reddito dominicale 56,86 reddito agrario 31,27;

- Foglio 13, part. 57, qualità seminativo, classe 02, superficie ha 1 are 10 ca 10, reddito dominicale 56,86 reddito agrario 31,27;
- Foglio 13, part. 342, qualità seminativo, classe 02, superficie are 55 ca 10, reddito dominicale 28,46 reddito agrario 15,65.

Gli immobili e i terreni sono quindi iscritti nel bilancio della società Falcar S.P.A. per un valore totale di € 2.442.376,66 (duemilioniquattrocentoquarantaduecentosettantasei/66) con fondo ammortamento pari a complessivi € 954.792,47 (novecentocinquantaquattrosettecentonovantadue/47).

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa che rimane pertanto pari ad € 312.000,00 (trecentododicimila/00) in quanto la riduzione del Patrimonio verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo le riserve/utili portati a nuovo.

Nello specifico le riserve della società scissa verranno decurtate per un ammontare complessivo di € 4.487.584,20 (quattromilioniquattrocentoottantasettecinquecentoottantaquattro/20). Parte di tale importo verrà poi riallocata a Capitale Sociale in capo alla beneficiaria per € 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dai soci della società "FALCAR S.P.A.".

La restante parte sarà imputata a riserva disponibile.

Passività

<i>descrizione</i>	<i>valore contabile al giorno 30/11/2025</i>
RISERVE DI PATRIMONIO	
Riserva straordinaria divisibile	4.487.584,20
Totale riserve divisibile	4.487.584,20
TOTALE PASSIVITA'	4.487.584,20

Tabella 4 - Passivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Alla luce di ciò il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

<i>Società F-NEXT S.p.A.</i>	<i>Patrimonio Netto Contabile</i>
Capitale sociale	50.000,00
Riserve disponibili	4.437.584,20
<i>Patrimonio Netto Contabile</i>	<i>4.487.584,20</i>

Tabella 5 - Patrimonio netto della società beneficiaria

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati alla società beneficiaria, verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura fissa di € 4.487.584,20.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alla voce Riserve Divisibili, e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.

Ai fini della riduzione del Patrimonio Netto della società scissa non si rende necessario intaccare il Capitale Sociale ma utilizzare unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del Capitale Sociale.

4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Ai soci della società "Falcar S.P.A.", verranno assegnate le azioni della società "F-NEXT S.p.A." in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria. Ulteriormente si precisa che, in considerazione della presenza delle azioni proprie nel capitale sociale della società scissa pari al 24,5%, ai soci della "Falcar S.P.A." verranno assegnate le ulteriori azioni della società "F-NEXT S.p.A." in proporzione alle percentuali di partecipazione rideterminate senza considerare la presenza delle azioni proprie.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 50.000,00 sarà rappresentato da azioni sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al Capitale Sociale così come segue:

- Falco Pierlorenzo, numero azioni 25.500 del valore di euro 1,00 ciascuna per complessivi euro 25.500,00, oltre a numero azioni 8.275 del valore di euro 1 ciascuna per complessivi euro 8.275,00 (67,55% delle azioni proprie detenute) e, pertanto, un numero di azioni pari a 33.775 del valore complessivo di euro 33.775,00 (trentatremilasettecentosettantacinque/00);
- Filazzola Anna, numero azioni 7.500 del valore di euro 1,00 ciascuna per complessivi euro 7.500,00, oltre a numero azioni 2.435 del valore di euro 1 ciascuna per complessivi euro 2.435,00 (19,87% delle azioni proprie detenute) e, pertanto, un numero di azioni pari a 9.935 del valore complessivo di euro 9.935,00 (novemilanovecentotrentacinque/00);
- Filazzola Anna, Brindisi Lorenzo e Brindisi Anna, comproprietari numero azioni 4.750 del valore di euro 1,00 ciascuna per complessivi euro 4.750,00, oltre a numero azioni 1.540 del valore di euro 1 ciascuna per complessivi euro 1.540,00 (19,87% delle azioni proprie detenute) e, pertanto, un numero di azioni pari a 6.290 del valore complessivo di euro 6.290,00 (seimiladuecentonovanta/00).

6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

9. Vantaggi dell'operazione di scissione

L'operazione di scissione è finalizzata, in primo luogo, a razionalizzare la struttura societaria, realizzando una chiara separazione tra:

- il ramo operativo, che continuerà a svolgere l'attività caratteristica di concessionaria automobilistica, con gestione dei rapporti con la casa automobilistica, con la clientela, con i fornitori e con il personale;
- il ramo immobiliare, che avrà ad oggetto la titolarità, amministrazione e valorizzazione dei beni immobili (capannoni e terreni) e delle connesse disponibilità liquide e passività finanziarie, trasferiti alla Beneficiaria F-Next S.p.A.

La scissione viene quindi utilizzata come strumento di riorganizzazione e ristrutturazione del complesso aziendale, consentendo di concentrare in soggetti giuridici distinti attività aventi

caratteristiche economiche e profili di rischio differenti, in linea con le finalità tipiche dell'istituto.

Separazione del rischio d'impresa e tutela del patrimonio immobiliare

L'attività di concessionaria auto presenta un elevato grado di esposizione ai rischi operativi e di mercato (andamento del settore automotive, politiche commerciali della casa madre, rischio credito verso la clientela, responsabilità verso terzi, contenziosi, ecc.).

Mediante la scissione proposta:

- il rischio d'impresa operativo resterà concentrato in Falcar S.p.A., che continuerà a gestire il ramo concessionaria;
- il patrimonio immobiliare sarà concentrato nella società beneficiaria F-Next S.p.A, con funzione di conservazione e valorizzazione di lungo periodo, attenuando l'esposizione diretta degli immobili alle vicende dell'attività operativa.

Tale separazione consente una migliore protezione del patrimonio immobiliare rispetto ad eventuali crisi del settore o a situazioni contingenti legate all'andamento dell'attività commerciale, in coerenza con l'utilizzo della scissione quale strumento di ristrutturazione e riorganizzazione di patrimoni distinti.

Migliore accesso al credito e ottimizzazione della struttura finanziaria

La distinzione tra società operativa e società immobiliare è altresì idonea a migliorare l'accesso al credito e l'efficienza della struttura finanziaria complessiva, consentendo:

- alla F-Next S.p.A., in qualità di società immobiliare, di presentarsi agli istituti di credito con un profilo patrimoniale focalizzato su beni immobili, più adatto a forme di finanziamento a medio-lungo termine assistite da garanzie ipotecarie;
- a Falcar S.p.A., in qualità di società operativa, di esporre bilanci maggiormente rappresentativi dell'andamento del business di concessionaria, agevolando la concessione di linee di credito dedicate al capitale circolante e alle scorte di autoveicoli, anche in coordinamento con le società finanziarie collegate alla casa automobilistica.

La scissione consente quindi una più efficiente allocazione delle garanzie e una più puntuale valutazione del merito creditizio delle singole società, con benefici complessivi in termini di costo e flessibilità delle fonti di finanziamento.

Semplificazione della governance e pianificazione generazionale

La separazione dei rami operativo e immobiliare tramite scissione è funzionale, inoltre, alla semplificazione della governance e alla pianificazione generazionale della compagine sociale.

In particolare, l'operazione:

- consente di distinguere i ruoli di chi è direttamente coinvolto nella gestione dell'attività di concessionaria (Falcar S.p.A.) da quelli maggiormente orientati alla gestione patrimoniale immobiliare (F-Next S.p.A.);
- rende più agevole, in prospettiva, l'attuazione di eventuali progetti di passaggio generazionale o di ingresso/uscita di soci limitatamente ad uno dei due rami (operativo o immobiliare), senza dover intervenire sull'intero complesso aziendale.

Pur perseguendo tali obiettivi di medio-lungo periodo, la presente operazione è strutturata, nella fase attuale, come scissione simmetrica proporzionale, con mantenimento da parte dei soci delle medesime percentuali di partecipazione sia in Falcar S.p.A. sia in F-Next S.p.A.

Continuità e rafforzamento dei rapporti con la casa automobilistica e i finanziatori

La scissione è concepita in modo da garantire la piena continuità aziendale della concessionaria e la regolare prosecuzione dei rapporti in essere con la casa automobilistica e con i principali finanziatori.

In particolare:

- Falcar S.p.A. post-scissione continuerà a detenere l'azienda di concessionaria, il personale, i contratti con la casa madre, i fornitori e i clienti, nonché le autorizzazioni e le certificazioni necessarie;
- l'utilizzo dei capannoni e dei terreni da parte di Falcar S.p.A. sarà garantito mediante idonei contratti infragrupo (ad esempio, contratti di locazione o altro titolo), da stipularsi con F-Next S.p.A., in linea con la prassi del settore e con le esigenze della casa automobilistica.

In questo modo, la scissione realizza una riorganizzazione interna fra società sotto un comune controllo, senza modificare l'assetto di controllo effettivo, ma ridistribuendo le funzioni e i cespiti tra soggetti giuridici distinti.

Coerenza con la disciplina civilistica e struttura dell'operazione

Natura dell'operazione e criteri di assegnazione delle partecipazioni

L'operazione proposta si configura come scissione parziale ai sensi dell'art. 2506 c.c., mediante trasferimento del ramo immobiliare alla società beneficiaria di nuova costituzione F-Next S.p.A. e corrispondente riduzione del patrimonio di Falcar S.p.A., che continuerà a svolgere l'attività di concessionaria automobilistica.

La scissione avverrà con assegnazione proporzionale delle partecipazioni: le quote di F-Next S.p.A. saranno attribuite ai soci di Falcar S.p.A. in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute in Falcar S.p.A. alla data di efficacia della scissione, così come resteranno proporzionali le partecipazioni nella Società scissa.

In tal modo:

- viene assicurata la piena conservazione del valore effettivo delle partecipazioni dei soci, secondo la funzione tipica della scissione con assegnazione proporzionale;
- non si realizzano trasferimenti di ricchezza tra soci, né arricchimenti o impoverimenti di taluni soci a favore di altri, che potrebbero invece richiedere il ricorso a schemi negoziali distinti (donazione, vendita, datio in solutum, ecc.).

Non essendo prevista alcuna assegnazione non proporzionale delle partecipazioni, non trova applicazione il meccanismo del diritto di far acquistare le proprie partecipazioni (c.d. sell-out) di cui all'art. 2506-bis, comma 4, c.c..

10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1.

11. Data di efficacia della scissione

11.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Basilicata, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entrerà nel loro patrimonio, i beni e gli elementi attivi e passivi ad esse inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter, numeri 5 e 6, ai fini contabili e fiscali, sarà possibile prevedere una data anteriore, ma comunque non antecedente il giorno 1 gennaio 2026.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, Codice Civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

12. Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Basilicata e pubblicato sul sito internet della società scissa "FALCAR S.P.A.", www.falcar.it, ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

13. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Potenza, 31 Marzo 2026

FALCAR S.P.A.
L'Amministratore Unico
Pierlorenzo Falco

STATUTO
DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-DOMICILIAZIONE

Articolo 1 Denominazione

1. La società è denominata: **"F-NEXT S.p.A."**.

Articolo 2 Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita (anche con riserva della proprietà o con pagamento dilazionato del prezzo), il rent to buy, la permuta di suoli, terreni, aree edificabili, fondi rustici, fabbricati rurali, fabbricati urbani ad uso civile, direzionale, commerciale ed industriale e di immobili di qualsivoglia natura, se del caso con i loro accessori e pertinenze, siti sia in Italia che all'estero;
- l'affitto, la locazione, anche finanziaria, il comodato, la gestione, la conduzione, anche in regime di concessione, e l'amministrazione degli stessi, nonché di centri, impianti e strutture sportive, ricettive e/o ricreative e ad esse comunque afferenti, quali, non esaustivamente, hotel, alberghi, b&b, stabilimenti balneari;
- la trasformazione degli stessi, ed ogni altra operazione di valorizzazione degli immobili gestiti dalla società, compresa la eventuale edificazione di suoli di proprietà della medesima, nonché gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le ristrutturazioni degli immobili da essa posseduti;
- l'acquisto, la vendita, la locazione, la conduzione e la gestione di esercizi commerciali, anche attraverso contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo di azienda.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, e con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione, la società potrà: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, di leasing, mobiliari, immobiliari necessarie o utili; attuare forme di finanziamento di credito al consumo; assumere interessenze e partecipazioni in imprese e/o società costituite o da costituire aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio; assumere agenzie e rappresentanze con o senza depositi; concedere fidejussioni e avalli; compiere tutte le operazioni che venissero ritenute necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie; con precisazione che tutte le sopra indicate attività, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere "finanziario", non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico né in modo da sollecitare il pubblico risparmio.

Articolo 3 Sede

3. La società ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di attuazione del C.C...

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici.

Articolo 4 Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31/12/2070.

Articolo 5 Domiciliazione

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE -CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 6 Capitale

6.1 Il capitale sociale è di **Euro 50.000,00** ed è diviso in numero **50.000,00** azioni del valore nominale di Euro **1,00** ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

6.2 In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.4. L'assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all'art. 16.2 del presente Statuto, ovvero su delega di quest'ultima l'Organo Amministrativo, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli

azionisti, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'art. 16.2 del presente Statuto.

6.5. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili a norma degli artt. 2410 e ss. c.c. con delibera assunta dall'assemblea straordinaria a norma del successivo art. 16.2 del presente statuto.

6.6. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c. se, per l'eccedenza, le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi, e negli altri casi previsti dalla legge.

6.7. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, nel rispetto delle maggioranze di cui all'art. 2447-ter, comma 2, c.c..

Articolo 7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di trasferimento ovvero di costituzione di diritti, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione, negozi aventi ad oggetto la piena proprietà o la nuda proprietà, ovvero il diritto di usufrutto vitalizio.

Nella dizione "trasferimenti in cui il corrispettivo è fungibile" si intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso in cui la controprestazione è rappresentata da un'obbligazione pecuniaria.

Nella dizione "trasferimenti in cui il corrispettivo è infungibile" si intendono compresi tutti i negozi a titolo gratuito nonché tutti i negozi a titolo oneroso in cui la controprestazione non è rappresentata, anche solamente in parte, da un'obbligazione pecuniaria e, pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la permuta, il conferimento, la donazione.

7.2. In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

7.3 Il diritto di prelazione deve essere esercitato con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

- la prelazione deve essere esercitata, per le ipotesi di trasferimento con corrispettivo fungibile per il prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente; nelle ipotesi di trasferimento con corrispettivo infungibile il socio cedente trasmetterà all'organo amministrativo il valore patrimoniale attribuito alla controprestazione infungibile alle azioni donande; qualora detto valore non si scosti in misura superiore al 25% del valore delle azioni determinato in forza dei criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 1, c.c. l'organo amministrativo sarà obbligato ad assumerlo ed a comunicarlo quale valore alla base del diritto di prelazione mentre, al contrario, qualora detto valore si scosti in misura superiore al 25% del valore della quota determinato in forza dei criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 1, c.c. ovvero il valore patrimoniale attribuito alla controprestazione infungibile ovvero alle azioni donande non sia trasmesso a mezzo delle comunicazioni, l'organo amministrativo sarà obbligato ad assumere ed a comunicare quale valore alla base del diritto di prelazione il valore delle azioni determinato in forza dei criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 1, c.c..

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti;
- in caso di mancato esercizio ovvero di esercizio parziale del diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nella comunicazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dei soci.
- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti con atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

7.5 Qualora nessun socio eserciti la prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse è richiesto il gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea potrà discrezionalmente negare il proprio gradimento all'aspirante acquirente. Tuttavia in caso di mancato gradimento la società sarà obbligata ad acquistare le azioni che il socio intendeva alienare.

Qualora tale acquisto non sia possibile in quanto in contrasto con i limiti previsti dalla legge per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, al socio alienante spetterà il diritto di recesso.

Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione in caso di recesso saranno determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter c.c..

Le azioni sono, tuttavia, liberamente trasferibili nel caso di cessione in favore di parenti in linea retta di ciascun socio ovvero in favore dei soci costituenti la compagine sociale di una persona giuridica sociale, ovvero in favore di Società fiduciarie laddove effettivo proprietario rimanga il socio / un suo parente in linea retta, ovvero nel caso di costituzione in Trust laddove unici beneficiari siano i parenti in linea retta di un socio.

Articolo 8 Trasferimento delle azioni per atti *mortis causa*

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9 Recesso

9.1 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

9.2 Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

9.3 Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 10 Soggezione ad attività di direzione e controllo

10. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 Competenze dell'assemblea ordinaria

11. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 12 Competenze dell'assemblea straordinaria

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello Statuto salvo quanto previsto dal presente Statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6.4 del presente Statuto;

d. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 6.5 del presente Statuto;

e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

12.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 22.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 13 Convocazione dell'assemblea

13.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

13.2. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della Società, o altrove purché in Italia. L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata inviata agli azionisti al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure tramite fax, telegramma, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, da svolgersi entro trenta giorni dalla data della prima convocazione e, comunque, non nello stesso giorno della prima convocazione. Le assemblee non convocate a termini della procedura sopra indicata sono comunque valide, se all'assemblea è presente o rappresentata la totalità del capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

13.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi previste dall'art. 2364 c.c.; l'assemblea straordinaria deve essere convocata secondo le disposizioni di legge.

Articolo 14 Intervento e rappresentanza in assemblea

14.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

14.2 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita, nei limiti dell'art. 2372 c.c., con delega scritta, consegnata al delegato, che può essere solo altro socio, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

14.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

14.4 Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Articolo 15 Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

15.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

15.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

15.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 16 Quorum

16.1 L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

16.2 L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quinti del capitale sociale;
- in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:
 - il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - la trasformazione della società;
 - lo scioglimento anticipato;
 - la proroga della società;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - l'emissione di azioni di cui all'art. 2351 2° comma.

ORGANO AMMINISTRATIVO-RAPPRESENTANZA SOCIALE-CONTROLLI

Articolo 17 Amministrazione della società

17.1 La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 18 Durata della carica, revoca, cessazione

18.1 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

18.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

18.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19 Consiglio di amministrazione

19. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ad un vice presidente come pure ad uno o più amministratori delegati ovvero ad un comitato esecutivo.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Può inoltre nominare e conferire poteri a direttori come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 20 Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

20.2 La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, da un amministratore delegato ovvero da altro amministratore, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

20.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

20.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21 Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 c.c. ed è facoltà dell'assemblea determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Articolo 22 Poteri dell'organo amministrativo

22.1 L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

22.2 Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale sociale per perdite, nel caso di cui all'art. 2446, 2° co. c.c., se le azioni sono senza valore nominale.

22.3 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

22.4 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393, comma sesto, c.c., può essere rinunciata o transatta dalla società purchè non vi sia il voto contrario dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 23 Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico se nominato nonché ai singoli consiglieri delegati se nominati.

23.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 Collegio sindacale

24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 Esso si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

24.3 Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

24.4 Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

24.5 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.6 La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 20 quarto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 25 - Controllo contabile

25.1 Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dell'art. 2409-bis secondo comma codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione o dal collegio sindacale.

25.2 L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO E UTILI

Articolo 26 Bilancio e utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

26.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Scioglimento e liquidazione

27.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Articolo 28 Clausola compromissoria

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi della vigente legislazione.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 Disposizioni generali

28.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

